

Contabilità Semplificata e Criterio del Reddito per “cassa” Cosa cambia per le Agenzie di Viaggio?

Attenzione alle RegISTRAZIONI di fine anno!

E' ormai noto che le Imprese che rientrano nel regime della **Contabilità Semplificata** devono effettuare una scelta:

- Continuare con la “Semplificata” ma adottando il cosiddetto “Criterio di determinazione del reddito per CASSA” (con 3 distinte modalità), oppure
- Effettuare l'Opzione per la tenuta della **Contabilità Ordinaria**, se vogliono proseguire con la determinazione del Reddito per COMPETENZA.

Il limite di ricavi per i quali l'Azienda deve valutare se si trova in contabilità semplificata ovvero in ordinaria è stato fissato a **500mila euro** per i “servizi”.

Qui articolo su TA: [Soglie per passare dalla contabilità semplificata a quella ordinaria](#)

L' applicazione di questa norma per le **ADV/TO** è piuttosto problematica per diversi motivi e per la particolare struttura a “Doppio Regime” (Ordinario + Speciale 74 Ter) che interessa il settore delle ADV/ TO.

Differenza del Criterio di definizione del reddito per Competenza o per Cassa:

In pratica la tenuta della contabilità “**Semplificata per Cassa**” presuppone che il **Reddito** dell'Azienda venga determinato nell' anno attraverso la differenza tra
Ricavi incassati e Costi pagati

Restano deducibili per competenza, facendo la registrazione a fine anno in chiusura di Bilancio, alcune poste caratteristiche quali gli Ammortamenti, la Quota Tfr, il Costo IVA 74 Ter, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e/o passive e, quindi, **non** esisteranno più i cosiddetti ratei e risconti (attivi e passivi) per i viaggi venduti a cavallo d'anno; non esisterà nemmeno più la rilevazione delle “Rimanenze”, anche se il problema non tocca quasi mai attività come quella delle ADV e T.O. (tranne a volte per rimanenze di cataloghi, gadget, articoli di editoria come le guide ovvero articoli da viaggio).

Invece il criterio della Competenza rileva il Reddito secondo la competenza temporale dei costi e ricavi in base alle norme del Codice Civile (art. 2324-bis) e del Tuir (artt. 75 e 109) a prescindere dal momento in cui si manifestano i pagamenti e/o gli incassi. Tale criterio è quello che è stato adottato sinora e per il quale a fine anno si determinava, ad esempio, la competenza dei viaggi a cavallo d'anno a mezzo delle rilevazioni dei ratei e risconti.

Sulla competenza nel settore dei Viaggi ne abbiamo parlato in questo articolo:

<http://www.travel-advisor.it/area-gestionale-operativa/competenze-ricavi-agenzia-viaggi/>

Regime di cassa: TRE possibilità di tenuta dei registri contabili

1) Registri Cronologici + Registri Iva:

Oltre ai consueti Registri IVA (Vendite, Acquisti e Corrispettivi) le Imprese devono annotare in un apposito **Registro Cronologico** i RICAVI percepiti, annotando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso ovvero i corrispettivi.

In un altro Registro Cronologico vanno annotati, con riferimento alla data di pagamento, i COSTI sostenuti nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere forniti gli importi, le

generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto.

I componenti positivi/negativi diversi da quelli prima indicati (cioè ammortamenti, Quota Tfr, Costo IVA 74 ter, minus/plusvalenze, ecc.) sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2) Registri Iva INTEGRATI:

Con questa seconda modalità di tenuta della Contabilità Semplificata è possibile la sostituzione dei registri cronologici (di cui al punto 1) con quelli IVA sui quali va fatta una integrazione in relazione agli Incassi ed i Pagamenti. E' una sorta di semplificazione degli adempimenti contabili, consentendo di sostituire i "registri cronologici" dei ricavi e delle spese con la sola tenuta dei **Registri IVA**, a patto che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito.

Sui Registri Iva si dovrà effettuare la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta come ad esempio gli Stipendi, le spese bancarie e postali, gli interessi passivi, gli affitti, i diritti camerali, le imposte e tasse come la Tari, ecc.ecc.

Quando a fine anno si sono effettuate tutte le registrazioni di Costi e Ricavi si dovrà annotare su detti registri IVA l'importo complessivo dei **mancati** incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell'ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l'incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

Esempio:

Registro Iva Vendite al 31.12.2025:

Fattura n. 150 di euro 1.000 + iva NON incassata

Fattura n. 175 di euro 1.500 + iva NON incassata

Al totale dei ricavi risultanti dal Registro Vendite del 2025 saranno sottratti euro 2.500 perché non incassati ed aggiunti al reddito del 2026 perché le fatture sono state incassate a gennaio.

Stesso concetto e stesse annotazioni valgono per i Costi.

3) OPZIONE ai sensi comma 5 art. 18:

Interessante, invece, la nuova norma che introduce la **possibilità di optare**, per almeno un triennio, per la tenuta dei soli Registri Iva, prevedendo una presunzione assoluta che sarebbe quella di far coincidere la data dell'incasso/pagamento con quella di registrazione del documento ai fini Iva:

*"**Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.**"*

L' Opzione va effettuata nella Dichiarazione IVA.

In pratica tutto ciò che è registrato (quindi fatture emesse e fatture ricevute) si presume Incassato o Pagato anche se in effetti non vi è stata alcuna movimentazione finanziaria.

Anche questa metodologia di registrazione ai fini di determinazione del reddito (come del resto quella "per cassa") non convince molto e **si deve quindi fare molta attenzione ad emettere / ricevere fatture soprattutto verso fine anno.**

Si pensi ad un TO che a fine 2025 incassa una vendita di un Tour organizzato emettendo e registrando una fattura 74 Ter per un valore di 100.000 euro per un viaggio del 2026 i quali costi per 80.000 euro saranno registrati nel 2026: attualmente con la norma che riconosce le competenze temporali di costi e ricavi, il reddito di 20.000 (= 100.000 – 80.000) sarebbe giustamente dichiarato tutto nel 2026 (anno in cui si effettua e termina il viaggio), mentre con la nuova disposizione di legge ci troveremmo nel paradosso che nel 2025 andrebbero dichiarati 100.000 euro di reddito in quanto la fattura è stata emessa e registrata, pagando assurdamente imposte e contributi su tale importo, mentre nel 2026 si avrebbero 80.000 euro di costi che presumibilmente porterebbero a chiudere l'esercizio in perdita (peraltro con la contabilità semplificata tale perdita non potrebbe essere dedotta nei successivi esercizi). Veniamo ora a vedere più da vicino quali potrebbero essere alcune delle problematiche delle ADV, nel regime "per cassa".

Un primo problema si può incontrare nei servizi di **intermediazione** (biglietterie e/o servizi turistici come crociere, hotel, autonoleggi, ecc. o anche viaggi di T.O. con autofattura).

In questi casi vengono venduti servizi forniti da Terzi ed il ricavo dell' ADV è dato dalla sola commissione, trattenuta all'atto del pagamento del fornitore (quindi non viene incassata!); spesso il pagamento del fornitore avviene in più soluzioni e pertanto sarebbe molto difficile stabilire il momento imponibile della commissione, soprattutto quando tali vendite avvengono a "cavallo d'anno"; stesse problematiche si incontrano con i viaggi intermediati con i T.O. per i quali il ricavo per l' ADV consiste nell'autofattura che può giungere entro il mese successivo dell'effettuazione del pagamento del viaggio (DM 340/1999).

Un esempio classico di viaggio intermediato con T.O.:

L' ADV prenota in data 30.11.2025 per il Cliente "Caio" un Viaggio in Europa con partenza 24 dicembre 2025 e ritorno 6 gennaio 2026, organizzato dal Tour Operator "XYZ Travel" per un valore di 10.000 euro e con commissione di vendita di 1.000 euro (quindi il debito Vs. il TO è di euro 9.000):

- 30.11.2025 l'ADV riceve un acconto da Caio di 5.000 €;
- 01.12.2025 l'ADV invia acconto al T.O. XYZ Travel di 5.000 €;
- 10.12.2025 l'ADV riceve un ulteriore acconto di 3.000 € da Caio;
- 20.12.2025 l'ADV invia altro acconto al T.O. XYZ di 2.000 €;
- 22.12.2025 l'ADV fa fattura a Caio per 100 € di fees quali spese pratica;
- 23.12.2025 l'ADV riceve saldo da Caio di 2.100 €;
- 02.01.2026 l'ADV paga il saldo al T.O. XYZ di 2.000 €;
- 31.01.2026 il T.O. XYZ emette ed invia alla ADV la Autofattura per la commissione riconosciuta di 1.000 €.

Se vigesse il regime di Semplificata per Competenza:

- 1) incassa ed effettua pagamenti in acconto nel 2025 (senza alcuna scrittura contabile);
- 2) emette fattura per i 100 euro di fee, la annota sul registro iva e, per competenza va a ricavo nel 2025;
- 3) nel gennaio 2026 paga il saldo pratica al T.O.;



4) a fine gennaio 2026 riceve l'autofattura dal T.O. di 1.000 euro e la registra ai fini Iva sull'apposito registro vendite ma a fine 2025 deve rilevare il ricavo per la commissione attiva del viaggio venduto, per competenza.

Con la nuova normativa “per Cassa” invece, l'agenzia in Semplificata:

1) incassa ed effettua pagamenti in acconto nel 2025 (senza alcuna scrittura contabile);

2) emette fattura per i 100 euro di fee, la annota sul registro iva e va a ricavo nel 2025 in quanto le incassa il 23/12; se ad es. incassasse queste fee il 2 gennaio 2026 il ricavo sarebbe del 2026 benchè la fattura sia stata emessa nel 2025 (pertanto sarebbe necessaria una annotazione contabile di memoria!);

3) nel gennaio 2026 paga il saldo pratica al T.O.;

4) a fine gennaio 2026 riceve l'autofattura dal T.O. di 1.000 euro e la registra ai fini Iva sull'apposito registro vendite;

5) a questo punto sorge il problema di andare a verificare se questi 1.000 euro di ricavi vanno imputati PER CASSA al 2025 o al 2026. Avendo l'ADV pagato il T.O. in 3 tranches (due nel 2025 ed il saldo nel 2026) in quale di questi 3 pagamenti ha trattenuto la commissione? Non c'è alcuna norma (anche solo d'uso) che lo stabilisca ma, in genere, si presume che la “trattenuta” della commissione avvenga al momento del saldo, pertanto nel ns. caso il ricavo sarà del 2026 e non nel 2025 come nel caso della “competenza”.

Tale differente comportamento dovrà essere considerato in previsione della chiusura dell'anno e nell'effettuare previsioni di reddito poiché nel caso di cifre importanti il risultato economico può diventare molto differenziato tra un esercizio e il successivo con risvolti a volte pesanti sulla relativa tassazione.

Gestione del 74 Ter

Altro grande problema nella gestione di una contabilità Semplificata per Cassa potrebbe essere quello della fatturazione delle pratiche di organizzazione ovvero i “netti” trattati col regime dell'art. 74 Ter, quando si tratta di viaggi a cavallo dell'anno contabile; vediamo un esempio:

Semplificati Regime per Cassa:

IVA: la fattura va emessa al saldo o, in mancanza, alla data di inizio viaggio ed è quindi questo il momento impositivo ai fini IVA; eventuali acconti non rilevano ai fini della fatturazione; il corrispettivo può essere differito alla liquidazione IVA nei 30 giorni successivi;
REDDITI: i ricavi e relativi costi del viaggio organizzato vanno intesi per **cassa** ed il riferimento è quello della data di Incasso da parte del Cliente e del pagamento del Fornitore da parte dell'ADV/TO;

Partiamo quindi da un esempio:

L' ADV/TO organizza un viaggio in USA (Fuori UE) che viene prenotato il 30.09.2025 con partenza 01.01.2026 e ritorno 10.01.2026 per un totale di euro 10.000;
30.09.2025 alla firma contratto di viaggio il cliente paga acconto di euro 1.000 ma non viene, correttamente, emessa alcuna fattura ai fini Iva, ma solo una quietanza;
02.10.2025 l' ADV emette e paga i tkt aerei e quindi registra un Costo Fuori UE di euro 2.500;
30.11.2025 il cliente paga saldo di euro 9.000 e quindi il T.O. emette fattura 74 Ter per euro 10.000 (valore totale del viaggio) come Corrispettivo Fuori UE; il corrispettivo ai fini Iva potrebbe essere differito di 30 gg. ma in questo caso essendo un viaggio Fuori UE non ha importanza;
11.01.2026 si ricevono le altre fatture costi per i servizi in USA (hotel, transfer, guida, ecc) per euro 6.000 che, essendo datate e pagate nel 2026 si registrano come Costi Fuori UE appunto nel 2026.

Vediamo ai fini reddituali come le due modalità di contabilizzazione possono far variare il reddito di una Agenzia:

REDDITO:

Semplificata per Competenza:

Il Reddito dell'anno 2025 non verrà in alcun modo interessato da questa pratica in quanto il viaggio termina nel 2026; tale pratica sarà tutta di competenza dell' anno 2026 pertanto:

2025 = zero

2026 = 10.000 Vendita – 8.500 Acquisti = 1.500 Euro di reddito

Semplificata per Cassa

Il reddito del 2025 viene invece interessato dai movimenti degli incassi e pagamenti avvenuti nell' anno, mentre anche il 2026 sarà ugualmente interessato, per cui avremo:

2025 = 10.000 incasso – 2.500 pagamento tkt = 7.500 euro Reddito;

2026 = zero incasso - 6.000 pagamento servizi Usa = 6.000 euro Perdita.

Pertanto, si vede come nel caso del regime di cassa la correlazione dei ricavi con i relativi costi sia assolutamente disattesa; in questo particolare caso nel 2025 si andrebbero già a pagare imposte su un reddito non veritiero mentre nel 2026 si genera una perdita comunque rilevante che rimarrà a carico di un anno che non vede imputati i ricavi correlati, generando comunque uno scompenso reddituale.

Tale differente comportamento dovrà essere considerato in previsione della chiusura dell'anno e nell'effettuare previsioni di reddito poiché nel caso di cifre importanti il risultato economico può diventare molto differenziato tra un esercizio e il successivo con risvolti a volte pesanti sulla relativa tassazione.

Quindi attenzione nei mesi di fine anno (soprattutto per i viaggi che saranno effettuati nell'anno successivo) ad effettuare emissioni di fatture di vendita senza avere le relative fatture di costo: è bene ragionare sulla pianificazione dell'emissione o ricezione di fatture (soprattutto nel 74 ter) ovvero di utilizzare, se del caso, la disposizione di posticipare i Corrispettivi 74 ter di 30 giorni come prevede la normativa.